

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti lo smantellamento necessario dei sistemi tecnici delle costruzioni di protezione soppresse

del 15 Dicembre 2014

*L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)
emana le seguenti istruzioni:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Cifra 1 Scopo

Le presenti istruzioni disciplinano il processo di smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione soppressi e specificano in particolare le componenti che devono obbligatoriamente essere smantellate.

Cifra 2 Campo d'applicazione

Queste istruzioni si applicano agli impianti di protezione soppressi, e più precisamente:

- a. ai posti di comando soppressi;
- b. agli impianti d'apprestamento soppressi;
- c. ai centri sanitari protetti soppressi;
- d. agli ospedali protetti soppressi.

Cifra 3 In generale

¹ Per gli impianti di protezione soppressi il controllo periodico degli impianti da parte del Cantone viene a cadere.

² Lo smantellamento dei sistemi tecnici delle costruzioni di protezione comprende anche lo smaltimento.

³ Fino al momento dello smantellamento, gli impianti di protezione soppressi dotati di alimentazione autonoma (impianto elettrogeno d'emergenza) protetta contro gli effetti di impulsi elettromagnetici (EMP) sottostanno ai controlli di sicurezza dell'ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) o di un altro ente accreditato. La responsabilità per lo svolgimento dei controlli compete al proprietario dell'impianto di protezione soppresso.

Sezione 2: Smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione

Cifra 4 Impianti elettrici

¹ Le installazioni di trasmissione analogiche devono sempre essere smantellate; per gli scaricatori di sovratensione delle scatole di radiocomunicazione e delle installazioni telefoniche valgono prescrizioni di smantellamento particolari.

² Se l'impianto di protezione soppresso non viene più utilizzato come rifugio, le seguenti componenti devono essere smantellate:

- a. gli impianti elettrici per le componenti della costruzione di protezione soppressa secondo le cifre 5 e 6; lo smantellamento dev'essere effettuato da ditte specializzate;
- b. gli impianti elettrici autonomi;
- c. le installazioni per l'approvvigionamento di carburante; lo smantellamento dev'essere effettuato di ditte specializzate.

Cifra 5 Impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione

¹ Le seguenti componenti devono essere smantellate in qualsiasi caso:

- a. i dispositivi di trattamento dell'aria (DTOP) negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti;
- b. gli impianti frigoriferi; l'aspirazione del liquido di raffreddamento dev'essere effettuato da ditte specializzate.

² Se l'impianto di protezione soppresso non viene più utilizzato come rifugio, le seguenti componenti devono essere smantellate:

- a. gli impianti di riscaldamento;
- b. gli impianti di ventilazione (filtri antigas, valvole antiesplorazione e di sovrappressione e materassini filtranti); lo smantellamento dev'essere effettuato da ditte specializzate.

Cifra 6 Impianti sanitari

¹ Le seguenti componenti devono essere smantellate in qualsiasi caso:

- a. i dispositivi di disinfezione a raggi ultravioletti (disinfezione UV);
- b. gli sterilizzatori a vapore;
- c. gli elevatori di pressione;
- d. i sistemi di trattamento dell'acqua (sistemi di clorazione e di desalinizzazione);

- e. le pompe elettriche per l'acqua;
- f. le installazioni per l'approvvigionamento di gas medicinali (rete delle condotte, rastrelliere per bombole, batterie di distribuzione e punti di prelievo);
- g. le bombole d'ossigeno e di protossido d'azoto; lo smantellamento dev'essere effettuato da ditte specializzate.

² Se l'impianto di protezione soppreso non viene più utilizzato come rifugio o se l'approvvigionamento dell'acqua di falda non viene più utilizzato, occorre smantellare il rispettivo impianto di captazione dell'acqua di falda, lavoro che dev'essere effettuato da ditte specializzate.

Cifra 7 Elementi edilizi

¹ Le seguenti componenti devono essere smantellate in qualsiasi caso:

- a. il rivestimento in plastica dei serbatoi dell'acqua in cemento armato;
- b. i rivestimenti antistatici dei pavimenti negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti;
- c. gli elementi contenenti sostanze dannose come per esempio l'amianto; lo smantellamento dev'essere effettuato da ditte specializzate.

² Se l'impianto di protezione soppreso non viene più utilizzato come rifugio, le seguenti componenti devono essere smantellate:

- a. le chiusure dei rifugi (porte blindate, coperchi blindati, portoni blindati e porte a pressione);
- b. i tavoli a mensola.

Sezione 3: Progetto di smantellamento

Cifra 8 Procedimento

¹ Il proprietario dell'impianto di protezione soppreso decide se continuare a utilizzare la costruzione come rifugio.

² Prima dell'inizio dello smantellamento, dev'essere tenuta direttamente sul posto e sotto la direzione dell'UFPP una riunione di coordinamento con il Cantone e il proprietario dell'impianto di protezione soppreso. L'UFPP stabilisce quali sistemi tecnici della costruzione di protezione devono obbligatoriamente essere smantellati.

³ In seguito alla riunione di coordinamento, il proprietario dell'impianto di protezione soppreso inoltra al Cantone all'attenzione dell'UFPP, per verifica, il progetto di smantellamento unitamente alla relativa domanda di sussidio. L'aggiudicazione dell'incarico è regolato dal diritto cantonale in materia di appalti pubblici. Nel caso d'aggiudicazione a un privato, l'UFPP può richiedere ulteriori offerte per ogni sistema tecnico della costruzione di protezione da smantellare. L'UFPP può fissare provvisoriamente i costi supplementari riconosciuti.

⁴ Al termine dello smantellamento dei sistemi tecnici della costruzione di protezione, l'UFPP esegue un controllo finale dell'impianto di protezione soppreso in presenza del proprietario e del Cantone. Se non sono stati riscontrati difetti, viene dato il nulla osta per la liquidazione finale.

⁵ La liquidazione finale dev'essere inoltrata con la relativa domanda di sussidio al Cantone all'attenzione dell'UFPP per l'approvazione. Quest'ultimo stabilisce in via definitiva le spese suppletive riconosciute e versa tramite il Cantone l'importo corrispondente al proprietario dell'impianto di protezione soppreso.

Sezione 4: Disposizione finale

Cifra 9

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2015 e sono vevolevi fino al più tardi al 31 dicembre 2024.

15.12.2014 Ufficio federale della protezione della popolazione
Benno Bühlmann

Direttore